

sufficienza del debitore a soddisfarlo con quanto possiede nel Circondario comunale della Ricevitoria, in cui trovasi o censito, o tassato.

Questa facoltà è ristretta alla parte sola, che non avesse potuto conseguire con detti sperimenti, e non può pregiudicare l'interesse del Ricevitore locale, che sempre gli è preferito pel conseguimento delle imposte cadenti nella propria Ricevitoria.

42. L'oppignorazione in ogni caso non può eccedere il verosimile valore corrispondente alla quantità del debito, compresa la pena e l'ammontar delle spese della esecuzione.

Ove nel patrimonio del debitore non esistessero che effetti di valor superiore al di lui debito non suscettibili di divisione, è in facoltà del Ricevitore il consumare sopra di questi gli atti d'escussione, attenendosi, per quanto può, a quelli, che nel verosimile loro valore meno si discostano dall'importare del suo credito.

43. Il termine a redimere i pegni non può essere minore di dieci giorni.

44. Trascorso il suddetto termine, e non fattosi dal debitore il pagamento della somma dovuta, e delle spese a norma dell'art. 52, il Ricevitore fa vendere gli effetti oppignorati per mezzo dell'asta.

Questa ordinariamente non può eseguirsi prima di cinque giorni compiuti.

*Tomo IX. Num. 3.*